



CITTÀ DI CANNETO SULL'OGLIO

(Provincia di Mantova)

Piazza Matteotti, 1 - 46013 Canneto sull'Oglio (MN)

Tel. 0376 / 717006 Fax 0376 / 724010

@mail: personale@comune.canneto.mn.it

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' VALIDO PER L'ANNUALITA' NORMATIVA ED ECONOMICA 2009

A seguito dell'esperimento delle procedure di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio di cui all'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. del comparto "Regioni - Autonomie Locali" del 1° Aprile 1999 e dell'autorizzazione della Giunta Comunale alla delegazione di parte pubblica per la sottoscrizione del contratto di cui alla Deliberazione n. 115 del 18 novembre 2010;

In data 23/11/2010, presso la residenza Municipale del Comune di Canneto sull'Oglio, le delegazioni trattanti di cui all'art. 10 del CCNL 1° Aprile 1999 nelle persone di:

- per la parte pubblica, così come da deliberazione di Giunta n. 43 del 30/03/2006;

Presidente: Dott. Giuseppe Capodici - Segretario Comunale / Direttore Generale

- per le Organizzazioni Sindacali Territoriali:

Sig. Acerbi Dante Luciano

Sig. Torelli Andrea

Sig. Pini Alessandro

- UIL F.P.L.

- FP CGIL

- CISL FP

- per la R.S.U.:

Sig. Somenzi Daniele

Sig. Rossato Luca

Sig.ra Gonfalonieri Nives

sottoscrivono

l'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, valido per l'annualità normativa ed economica 2009.

* * *

All'inizio delle trattative è stata illustrata la costituzione del Fondo risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle Risorse umane e della produttività per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004 e successive modifiche e integrazioni, così come approvato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 71 in data 27/05/2010

Le parti, pur consapevoli dei vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente in materia di personale (gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno applicano anche per il 2009 le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006), confermano, come già concordato nei precedenti accordi:

1. la necessità di investire risorse finanziarie sul personale quale motore principale per il conseguimento degli obiettivi generali dell'Ente;
2. l'opportunità di ragionare per progetti da realizzare;
3. la necessità che i compensi incentivanti, collettivi ed individuali, siano strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi; questi due elementi di valutazione devono essere considerati come "risultato aggiuntivo" apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. I compensi per la produttività non possono essere erogati in forma generalizzata, con scarsa differenziazione.

Riguardo alle relazioni sindacali, l'Amministrazione conferma la disponibilità ad assicurare il massimo di informazione nella fase di assunzione delle decisioni generali incidenti sull'organizzazione.

I N D I C E

TITOLO I°

Disposizioni Generali

- **Art. 1** Ambito di applicazione e durata
- **Art. 2** Interpretazione autentica delle clausole controverse

TITOLO II°

Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

- **Art. 3** Costituzione del Fondo di cui all'art. 31 del C.C.N.L. del 22/01/2004

TITOLO III°

Utilizzo delle Risorse Stabili e Variabili

- **Art. 4** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali - art. 17, comma 2, lett. B del C.C.N.L. dell' 01/04/1999
- **Art. 5** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto anno 2009
- **Art. 6** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al personale educativo dell'Asilo Nido - art. 31, comma 7, del C.C.N.L. 14/09/2000
- **Art. 7** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al personale educativo dell'Asilo Nido - art. 6 del C.C.N.L. 05/10/2001
- **Art. 8** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di rischio - art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999
- **Art. 9** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento del compenso previsto dall'art. 24, comma 1, del C.C.N.L. 14/09/2000, così come sostituito dall'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. 05/10/2001, per l'attività prestata in giorno festivo - art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999
- **Art. 10** Utilizzo delle risorse stabili destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate - art. 17, comma 2 lett. E, del C.C.N.L. 01/04/1999
- **Art. 11** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di turno alle Insegnanti dell'Asilo Nido e agli Agenti di Polizia Locale - art. 22 del C.C.N.L. 14/09/2000
- **Art. 12** Utilizzo delle risorse in parte stabili e in parte variabili destinate a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - art. 17, comma 2 lett. F, del C.C.N.L. 01/04/1999
- **Art. 13** Utilizzo delle risorse variabili per il finanziamento dell'indennità di maneggio valori - art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999
- **Art. 14** Utilizzo delle risorse variabili per il finanziamento dei compensi per specifiche attività e prestazioni - art. 17, comma 2 lett. G, del C.C.N.L. 01/04/1999
- **Art. 15** Utilizzo delle risorse variabili destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi - art. 17, comma 2 lett. A, del C.C.N.L. 01/04/1999

TITOLO IV°

Definizione dei criteri di riparto delle risorse destinate al premio incentivante la produttività

- **Art. 16** Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

TITOLO V°

Disposizioni in materia di orario di lavoro

- **Art. 17** Disposizioni in materia di orario di lavoro

TITOLO VI°

Disposizioni finali

- **Art. 18** Disposizioni finali
- **Art. 19** Tempistica di valutazione e liquidazione del saldo del fondo 2009

* * * * *

TITOLO I°

Disposizioni Generali

Art. 1 Ambito di applicazione e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2009, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 01/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22/01/2004.

La disciplina dei singoli istituti inerenti l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è da ritenersi valida per l'anno 2009.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

In applicazione dell'art. 17, comma 4 del CCNL del 01/04/1999, tuttora vigente, non è nella disponibilità della parte pubblica assumere decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.

Art. 2 Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:

1) "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01);

2) le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;

nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.


TITOLO II°

Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività'

Art. 3 Costituzione del Fondo di cui all'art. 31 del C.C.N.L. del 22/01/2004

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2009 risulta così costituito:

Allegato 1.1: risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 - 2 e 7 dello stesso CCNL, dall'art. 4, comma 1, del CCNL 09/05/2006 e dall'art. 8, comma 2, del CCNL 11/04/2008 e quantificate in € 53.342,93 con un incremento rispetto al 2008 di € 0

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue and black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature, a signature that appears to be 'H', a signature that appears to be 'P', a large number '2', and a signature that appears to be 'AD'.

Allegato 1.2: risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3, dello stesso CCNL, con l'integrazione di cui all'art. 4, comma 2, del CCNL 31/07/2009 prevista nell'importo massimo consentito di € 8.934,72, e quantificate in € 37.969,69 con un incremento rispetto al 2008 di € 4.497,66 (escluse le quote 2008/2009 di cui all'art. 15, comma 1, lett. K del CCNL 11/04/1999)

Per un totale complessivo di € **91.312,62**

TITOLO III°

Utilizzo delle Risorse Stabili e Variabili

Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.

**Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche
4 orizzontali già effettuate - art. 17, comma 2, lett. B del C.C.N.L. dell' 01/04/1999**

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22/01/2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria, compresa la quota della 13^a mensilità, sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 3.

€ -18.353,97

Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario (costo storico cristallizzato), sulla base dei valori delle progressioni vigenti nell'anno di decorrenza di relativi benefici.

Risorse per nuove progressioni da attribuire con decorrenza nel corso dell'anno 2009 € 0,00

**Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto anno
5 2009**

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l'anno 2009, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22/01/2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni destinate alla copertura di posti vacanti negli anni 2002 - 2003 e di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

€ -10.053,03

Egualemente non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, secondo i criteri sopra descritti.

Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 grava sul fondo in parola il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.

**Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al personale
6 educativo dell'Asilo Nido - art. 31, comma 7, del C.C.N.L. 14/09/2000**

n. 1 istruttore direttivo - settore I: servizi alla persona	619,80 €	€	-1.859,40
n. 2 educatrici d'infanzia - settore I: servizi alla persona	1.239,60 €		

**Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al personale
7 educativo dell'Asilo Nido - art. 6 del C.C.N.L. 05/10/2001**

n. 1 istruttore direttivo - settore I: servizi alla persona	340,92 €	€	-1.022,76
n. 2 educatrici d'infanzia - settore I: servizi alla persona	681,84 €		

Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di rischio - art. 17, 8 comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999

E' quantificata in € 30,00 mensili (art. 41 C.C.N.L. del 21/01/2004) da attribuire ai profili professionali sottoindicati:

- n. 1 operaio idraulico - impiantista
- n. 2 operai specializzati
- n. 2 operai - autisti
- n. 1 cuoca

€ -2.160,00

Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento del compenso previsto dall'art. 9 24, comma 1, del C.C.N.L. 14/09/2000, così come sostituito dall'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. 05/10/2001, per l'attività prestata in giorno festivo - art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999

Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo

€ -330,00

Art Utilizzo delle risorse stabili destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in 10 condizioni particolarmente disagiate - art. 17, comma 2 lett. E, del C.C.N.L. 01/04/1999

L'indennità di disagio è riconosciuta nei casi in cui vi siano dipendenti impegnati regolarmente e con continuità:

- con orario particolarmente rigido
- con orario molto spezzettato nel corso della giornata
- in un ambiente insalubre oppure con lavoro all'esterno

L'indennità è attribuita solamente alle categorie A - B - C e sono esclusi i dipendenti che percepiscono l'indennità per l'esercizio di attività particolari (art. 12)

Per tale servizio viene quantificata una somma di € 30,00 mensili a persona.

- n. 1 operaio idraulico - impiantista
- n. 1 operaio specializzato
- n. 1 operaio autista (quando non impiegato come autista scuolabus)

€ -1.080,00

Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di turno alle 11 Insegnanti dell'Asilo Nido - art. 22 del C.C.N.L. 14/09/2000

- n. 1 istruttore direttivo - settore I: servizi alla persona
- n. 2 educatrici d'infanzia - settore I: servizi alla persona

€ -5.200,00

Art Utilizzo delle risorse in parte stabili e in parte variabili destinate a compensare 12 l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - art. 17, comma 2 lett. F, del C.C.N.L. 01/04/1999 e art. 36, comma 1, del C.C.N.L. 22/01/2004

La presente indennità è riconosciuta ai dipendenti delle categorie B, C e D, non titolari di posizione organizzativa, formalmente incaricati della responsabilità di procedimenti o del coordinamento di altri lavoratori ovvero per l'esercizio di attività particolari.

€ -10.000,00

L'indennità viene erogata in proporzione ai mesi di affidamento dell'incarico ed è rapportata ai giorni di effettiva presenza in servizio.

I criteri per la determinazione dell'indennità sono in linea generale: il coordinamento di risorse umane, la responsabilità tecnica, la complessità dei procedimenti, la presenza di deleghe in caso di assenza o impedimento del Responsabile del servizio ovvero l'assunzione di incarichi particolari.



La pesatura è effettuata dal Nucleo di valutazione tenuto conto dei singoli incarichi, in caso di part-time viene automaticamente ridotta di 10 punti. Le risorse complessive destinate a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità sono stabilite in sede di contrattazione decentrata.

In linea generale si riconosce la sussistenza di particolari responsabilità in capo alle seguenti figure:

- Personale amministrativo di categoria D con responsabilità di procedimento ovvero personale di categoria D con funzioni di coordinamento (Responsabile Asilo Nido)
- Personale amministrativo di categoria B o C con responsabilità di procedimento
- cuoca (per HACCP)
- capo operaio (per coordinamento squadra operai)
- operaio - autisti (per responsabilità particolari --> guida scuolabus)

Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di maneggio valori - 13 art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999

Da attribuire ai profili professionali sottoindicati, in ragione dell'entità dei valori gestiti nell'anno 2009, come segue: € -1.200,00

fino ad € 215 al mese = € 0,52 al giorno
oltre € 215,00 e fino ad € 415,00 al mese = € 1,04 al giorno
oltre € 415 al mese = € 1,55 al giorno

- n. 1 terminalista uffici demografici o suo sostituto
- n. 1 coordinatore ufficio segreteria o suo sostituto - per registrazione contratti e economato
- n. 1 coordinatore addetto alle attività culturali
- n. 1 coordinatore ufficio personale - per biglietteria teatro
- n. 1 agente di polizia locale (solo per la riscossione settimanale della tassa occupazione suolo pubblico degli spuntisti del mercato per un totale di complessivi 52 giorni)

Art Utilizzo delle risorse variabili per il finanziamento dei compensi per specifiche 14 attività e prestazioni - art. 17, comma 2 lett. G, del C.C.N.L. 01/04/1999

Da attribuire annualmente per le seguenti attività:

- Progettazione interna all'ente € -10.020,00

Il compenso incentivante per l'attività di progettazione interna da ripartire tra i dipendenti nominati Progettisti ovvero Responsabili Unici del Procedimento ed il Collaboratore dell'Ufficio Segreteria, ai sensi dell'Art. 18 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, è imputato a specifici capitoli di spesa con girofondi in entrata dai capitoli di imputazione delle spese dell'opera.

- Attività di controllo in materia di I.C.I. € -810,00

Il compenso incentivante per l'attività di accertamento dell'evasione dell'imposta I.C.I. da ripartire tra i dipendenti dell'Ufficio Tributi e le unità di personale tecnico e amministrativo temporaneamente assegnate all'Ufficio, ai sensi dell'Art. 59, comma 1 lettera p), del D.Lgs. n. 446/97, è imputato a specifici capitoli di spesa.

Le somme eventualmente non attribuite per tale attività costituiranno economia e non potranno essere attribuite al Fondo di produttività generale, di cui al successivo articolo.

Inoltre per gli anni 2008 e 2009 e per la seguente attività:

- Nuove funzioni assegnate ai servizi demografici in applicazione del D.Lgs. n. 30/2007 € -115,71



E' prevista l'erogazione di un compenso riferito, per l'anno 2009, all'attività del periodo 11/04/2007 - 10/04/2008, rimborsato dallo Stato e ripartito sulla base dei criteri di cui al D.M. 28/04/2008. La quota introitata dall'Ente ha incrementato il Fondo di cui all'art. 15, lett. K, del CCNL 01/04/1999 e va liquidata al personale dei servizi demografici ai sensi dell'art. 17 del suddetto CCNL in aggiunta ad altri incentivi eventualmente previsti.

Si ritiene, per la ridotta entità dell'importo da ripartire, di non dover procedere a definire in sede di contrattazione decentrata particolari criteri di ripartizione dell'incentivo se non dare atto del fatto che l'erogazione terrà conto della percentuale di lavoro svolto quantificata di comune accordo dalle due dipendenti interessate.

**Art Utilizzo delle risorse variabili destinate ad incentivare la produttività ed il
15 miglioramento dei servizi - art. 17, comma 2 lett. A, del C.C.N.L. 01/04/1999**

Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti, residuano per l'anno in corso risorse variabili per finanziare i progetti concordati e per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per un importo presunto, dedotte le somme attribuite in applicazione degli articoli dal n. 4 al n. 13, pari ad € 29.107,75

€ 29.107,75


Tale quota, destinata ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, per € 12.050,00 risulta finanziata ai sensi dell'art. 15, comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999 pertanto le somme eventualmente non attribuite per tali attività costituiranno economia di spesa e non potranno essere attribuite al Fondo di produttività generale, di cui all'art. 15.

Per quanto riguarda invece l'aumento facoltativo del fondo pari all' 1,2% del monte salari 1997, previsto ai sensi dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 01/04/1999 nell'importo massimo di € 6.039,26, questo è stato reso disponibile previo accertamento da parte del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi organizzativi delle attività orientati al contenimento delle spese di personale. Nel corso del 2009 infatti si sono dovuti garantire gli stessi servizi qualitativi degli anni precedenti pur in presenza di due maternità, sostituite solo parzialmente con personale esterno, e della cessazione per termine incarico in data 28/02/2009 della dipendente assegnata al settore cultura e non sostituita con nuovo personale. Tali risorse non sono state destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi bensì alla produttività generale.

* * * * *

Si precisa infine:

- che gli importi di cui agli Artt. 4 - 5 - 6 e 7 vengono pagati mensilmente con imputazione ai capitoli delle retribuzioni fisse e vengono automaticamente rapportati al periodo di servizio prestato secondo le regole previste per le retribuzioni fisse e continuative;
- che gli importi di cui agli Artt. 8 e 10 (pagati mensilmente) e 13 vengono riconosciuti per i giorni di effettiva presenza in servizio;
- che gli importi di cui all' Art. 11 vengono liquidati con gli stipendi del mese successivo a quello di imputazione;
- che ai sensi dell'art. 71 della Legge 06/08/2008, n. 133 (conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 25/06/2008, n. 112):
 - Comma 1: i risparmi derivanti dalla mancata erogazione del trattamento accessorio durante i primi dieci giorni di malattia del dipendente costituiscono economie di bilancio e non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.



- Comma 5: "Le assenze dal servizio dei dipendenti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104." (comma abrogato dall'art. 17, comma 23 - lett. d), della Legge 03/08/2009, n. 102)

Vista la Circolare n. 8 del 19/07/2010, non costituiscono assenza dal servizio, al fine della quantificazione dell'importo delle quote di trattamento accessorio, le assenze dovute a infortunio sul lavoro, a ricovero ospedaliero (n.d.r.: incluso il periodo di convalescenza post-ricovero) o a day hospital nonché a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

TITOLO IV°

Definizione dei criteri di riparto delle risorse destinate al premio incentivante la produttività

Art. 16 Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Le somme residue del Fondo, come quantificate nel precedente art. 15, saranno destinate a finanziare i progetti concordati e il Fondo di produttività generale, e verranno ripartite sulla base della valutazione dei singoli dipendenti o gruppi di lavoro che sarà operata dal Segretario Comunale / Direttore Generale in accordo con i rispettivi Responsabili dei Servizi.

Le risorse dovranno essere ripartite con metodi meritocratici, sulla base degli obiettivi e dei programmi indicati dall'Amministrazione, utilizzando come parametri di valutazione, il grado di autonomia nello svolgimento degli adempimenti di competenza dell'ufficio di appartenenza, la capacità di adattamento e di apportare innovazioni per una migliore organizzazione del proprio lavoro, l'apporto individuale all'andamento dell'ufficio, la collaborazione attiva, la flessibilità ed adattabilità alle esigenze dell'ente, l'atteggiamento propositivo e creativo nella soluzione di problematiche, la capacità di relazioni col pubblico e collaborazioni interpersonali tra colleghi ecc.

I compensi devono essere mirati ad incentivare le capacità e le professionalità del dipendente e, più in generale, la produttività collettiva, il miglioramento dei servizi, il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale o progettuale delle strutture dell'Ente nonché la realizzazione di progetti-obiettivo, di piani di lavoro e di altre iniziative.

Il compenso legato alla produttività è riconosciuto in relazione ad una **presenza in servizio non inferiore a 6 mesi**, periodo di tempo valutato congruo ai fini della partecipazione agli obiettivi di innovazione e/o mantenimento, in relazione alla qualità e alla quantità di tale partecipazione, come valutata dal responsabile. I dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, partecipano alla produttività in proporzione al punteggio conseguito nella scheda di valutazione individuale secondo il sistema di valutazione vigente. Il personale in part-time partecipa alla produttività in proporzione alla percentuale lavorativa.

La dipendente assente per maternità ha diritto a percepire i trattamenti accessori, fissi e ricorrenti, di cui al presente contratto integrativo, limitatamente al periodo trascorso in **maternità obbligatoria**, purchè non legati alla effettiva presenza in servizio e quindi all'esercizio delle specifiche mansioni, mentre, per quanto attiene al compenso legato alla produttività vale la regola della **presenza in servizio per un periodo non inferiore ai 6 mesi**.

TITOLO V°

Disposizioni in materia di orario di lavoro

Art. 17 Disposizioni in materia di orario di lavoro

Si veda a tal proposito la "Circolare sull'orario di lavoro per il personale dipendente del Comune di Canneto sull'Oglio" in data 31/03/2007 e successive modifiche e integrazioni.



TITOLO VI°

Disposizioni finali

Art. 18 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente C.C.D.I. in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 19 Tempistica di valutazione e liquidazione del saldo del fondo 2009

- Valutazione progetti e ripartizione Fondo di produttività generale: 22/11/2010
- Liquidazione Saldo Fondo Salario Accessorio 2009: con stipendio mese di novembre 2010

Letto, confermato e sottoscritto in data 23/11/2010

Per la parte pubblica:

Dott. Giuseppe Capodici - Segretario Comunale / Direttore Generale

Per la parte sindacale:

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria

Sig. Acerbi Dante Luciano

- UIL F.P.L.

Sig. Torelli Andrea

- FP CGIL

Sig. Pini Alessandro


- CISL FP

La Rappresentanza Sindacale Aziendale


Sig. Somenzi Daniele

Sig. Rossato Luca

Sig.ra Gonfalonieri Nives



The image shows a blue circular official stamp of the Municipality of Canneto (MN) on the right side of the document. The stamp contains the text 'COMUNE DI CANNETO' and '(MN)'. Below the stamp, there are several horizontal lines with handwritten signatures in blue and black ink. The most prominent signature in blue is 'Giuseppe Capodici'. Below it, there are several other signatures in black ink, some of which are less legible but appear to be the names of the representatives listed on the left.



Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'A' or similar character, and the second is a more complex, cursive signature.

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e controllo sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2009 ai sensi degli artt. 40 e 40-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Al Revisore dei conti

PREMESSA

Presso ciascun Ente annualmente vengono destinate risorse:

- per dare attuazione al nuovo sistema di classificazione del personale secondo la disciplina del C.C.N.L. 31.03.1999 che persegue le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse nonché del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
- per sostenere iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

In sede di contrattazione decentrata, con la stipula di un contratto integrativo a livello di singolo Ente, vengono definiti i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie anzidette, costituite ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. 01.04.1999 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità e nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 17 del medesimo C.C.N.L.

Il contratto collettivo decentrato integrativo non può essere in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o disciplinare materie non espressamente delegate a tale livello negoziale né tantomeno comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione dell'Ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Le risorse finanziarie sono determinate coerentemente con le disponibilità di bilancio, anche nel rispetto dei limiti di legge tendenti al contenimento della spesa di personale. Si ricorda a tal proposito che gli Enti non soggetti al patto di stabilità, ovvero gli Enti con meno di 5000 abitanti, devono sottostare al disposto dell'art. 1, comma 562, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) secondo cui: *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004"*.

I compensi incentivanti, collettivi ed individuali, devono essere strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi; questi due elementi di valutazione devono essere considerati come "risultato aggiuntivo" apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

Per l'erogazione dei compensi per la produttività, oltre ad individuare preventivamente una metodologia e degli indicatori che rilevino il risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa, è anche necessario che da parte del Nucleo di Valutazione ci sia una certificazione del raggiungimento degli obiettivi.

A tal fine la contrattazione nazionale prevede che:

- i compensi possono essere corrisposti soltanto al termine del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati, pertanto non è consentito il pagamento in quote mensili come pure non sono consentiti anticipi neanche con eventuale conguaglio finale;
- le valutazioni relative alle prestazioni e ai risultati dei dipendenti sono di competenza del responsabile, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione;
- i compensi per la produttività non possono essere erogati in forma generalizzata, sulla base di automatismi comunque denominati; questa prescrizione contrattuale esclude la legittimità del pagamento della produttività, ad esempio, sulla base della sola presenza o assenza dal

servizio, ovvero sulla base dell'articolazione dell'orario (per esempio con rientri pomeridiani) o ancora sulla base del parametro retributivo.

L' art. 40 del D. L.vo n. 165/2001 al comma 3-sexies prevede che, a corredo di ogni contratto integrativo stipulato, le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa che deve essere certificata dall'organo di controllo.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ED ILLUSTRATIVA

Con deliberazione n. 71 del 27.05.2010 la Giunta Comunale ha formalizzato le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione della presente ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.) come di seguito riportate:

- Pieno rispetto del vigente assetto normativo e contrattuale;
- Pieno rispetto dei contenuti rimessi alla contrattazione e alla concertazione;
- Salvaguardia di un adeguato livello di salario flessibile;
- Trattamento economico accessorio da ricondursi ad obiettivi predeterminati correlati ai programmi dell'Amministrazione;
- Riconoscimento di specifiche responsabilità con la conferma dei livelli di responsabilità già individuati, ex art. 17 lett. f) del C.C.N.L. 01.04.1999, pur in un'ottica di riduzione delle risorse già assegnate all'istituto dai precedenti contratti decentrati al fine di liberare quote di trattamento accessorio maggiormente collegate alla produttività e al merito;
- Corresponsione degli incentivi soltanto a fronte di un risultato individuale aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;
- Corresponsione di incentivi, in proporzione al livello di conseguimento degli obiettivi richiesti, soltanto a conclusione del processo annuale di valutazione delle prestazioni e dei risultati, come certificati dal Nucleo di Valutazione.

Una prima importante considerazione è che la contrattazione decentrata dell'Ente locale si deve svolgere nell'ambito del fondo per le risorse decentrate. Ciò significa che il finanziamento delle scelte dell'Amministrazione può essere effettuato solo con risorse prelevate da tale strumento.

La finalità principale di questo "vincolo" si fonda sulla necessità da un lato di non gravare l'Ente di oneri aggiuntivi, dall'altro di non esporre l'Ente, e per esso i componenti della delegazione trattante di parte pubblica ed eventualmente la Giunta, al rischio di danno erariale.

Le regole che ciascun Ente deve seguire per la determinazione del fondo per le risorse decentrate sono fissate dalla contrattazione nazionale, in particolare dai contratti dell' 01.04.1999, del 14.09.2000, del 05.10.2001, del 22.01.2004, del 09.05.2006, dell' 11.04.2008 e del 31.07.2009. Tali regole determinano in modo automatico i meccanismi di composizione di gran parte del fondo mentre per la parte residua la scelta è rimessa alla autonoma decisione dei singoli enti.

Il fondo per le risorse decentrate, ai sensi delle previsioni dettate dal C.C.N.L. 22.01.2004, è quindi diviso in due parti: stabile (art. 31, comma 2) e variabile (art. 31, comma 3). La prima ha un carattere di stabilità sia per le fonti di alimentazione che per la destinazione. La distinzione introdotta dal C.C.N.L. 22.01.2004 tra fondo stabile e fondo variabile vuole fare chiarezza sulle modalità di utilizzazione delle risorse decentrate. In particolare, le risorse aventi un carattere di stabilità sono destinate a remunerare le forme di trattamento economico accessorio che hanno un analogo carattere, diventando delle integrazioni sostanzialmente stipendiali (quali l'indennità di comparto e le progressioni orizzontali). Esse hanno un carattere di stabilità e certezza nelle modalità di costituzione e, su questa base, possono garantire che le forme stabili di compenso siano finanziate senza oneri aggiuntivi.

Pertanto, l'Ente deve calcolare l'importo del fondo di parte stabile e subito dopo deve calcolare quanta parte è già utilizzata. Solo sulla parte non ancora vincolata, avendo ben cura di evitare che eventuali residui concorrano ad alimentare la erogazione di indennità che hanno un carattere stabile, la contrattazione decentrata può esercitare il proprio ruolo. Ogni violazione di questo principio costituisce una scelta illegittima o meglio sanzionata da nullità in quanto in

contrasto con le disposizioni del contratto nazionale tanto da diventare una possibile fonte di responsabilità contabile.

Ovviamente le quote non utilizzate di fondo per il salario accessorio, parte stabile, possono essere destinate annualmente al finanziamento della parte variabile. Non è invece possibile il contrario, cioè destinare quote del fondo variabile a finanziare la parte stabile, in quanto viene a mancare il necessario requisito della certezza delle disponibilità economiche.

Appare quindi chiaro che ogni nuova progressione orizzontale sottrae risorse al fondo e limita quindi la possibilità di effettuarne di nuove, mentre le cessazioni dal servizio e le progressioni verticali liberano risorse nella parte stabile del fondo.

A tal proposito si precisa che le ultime progressioni orizzontali sono state attuate con decorrenza 01.09.2006 in applicazione del C.C.D.I. del medesimo anno.

Rispetto all'anno 2008 la parte stabile del fondo non può essere integrata con ulteriori risorse perché il C.C.N.L. del 31.07.2009 non ha previsto integrazioni. In pratica nel 2009 si è solo consolidato l'incremento già previsto per l'anno 2008 di € 2.974,12 calcolato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del C.C.N.L. 11.04.2008.

Le risorse stabili ammontano complessivamente ad € 53.342,93.

Per quanto riguarda invece la parte variabile del fondo, destinata al pagamento di tutte le voci che, in linea generale, sono connesse alle prestazioni svolte, questa risulta così alimentata:

- ❖ dalle risorse di cui all'ex art. 18, commi 1 e 2, della Legge 11.02.1994, n. 109 (legge Merloni) come successivamente integrata e sostituita, per incentivare la progettazione interna all'Ente, da rendere disponibili per disposizione di Legge e, con riferimento all'art. 15, comma 1, lettera K), quantificate in € 10.020,00;
 - L'erogazione dei compensi avviene sulla scorta di criteri stabiliti in apposito regolamento approvato con delibera di Giunta comunale n. 35 in data 09.03.2005; a tal proposito si precisa che il «collegato lavoro» approvato in via definitiva il 19 ottobre scorso, ripristina la vecchia soglia massima dell'incentivo al 2%, abolendo, con l'articolo 35, comma 3, il comma 7-bis dell'articolo 61 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, che l'aveva ridotta allo 0,5% a decorrere dall' 01.01.2009. Tutto torna, dunque, come prima. Si tratta comunque di risorse variabili di anno in anno che vanno a costituire uno specifico fondo comprensivo degli oneri riflessi (contributi e Irap) i cui risparmi costituiscono, pertanto, economia di spesa.
- ❖ dalle risorse per compensare le attività per il recupero dell' I.C.I., da rendere disponibili per disposizione di Legge e, con riferimento all'art. 15, comma 1, lettera K), quantificate in € 810,00;
 - le risorse, quota parte del recupero dell'evasione I.C.I., i criteri e le modalità di erogazione dei compensi sono stabiliti in apposito regolamento approvato con delibera di Giunta comunale n. 142 in data 05.12.2006. Si tratta comunque di risorse variabili di anno in anno che vanno a costituire uno specifico fondo comprensivo degli oneri riflessi (contributi e Irap) i cui risparmi costituiscono, pertanto, economia di spesa.
- ❖ dalle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 2, comma 11, della Legge 24.12.2007, n. 244, per gli uffici demografici, da rendere disponibili per disposizione di Legge e, con riferimento all'art. 15, comma 1, lettera K), quantificate in € 115,71;
 - l'importo da ripartire è stato introitato dall'Ente con reversale n. 1167 in data 09.12.2009. Le somme erogate sono destinate per intero agli operatori dei servizi demografici che hanno esercitato le competenze attribuite ai Comuni dal D. L.vo n. 30/2007 riguardanti il diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Considerata l'entità dell'importo da ripartire, così come per l'annualità 2008, il contributo viene ripartito in parti uguali tra le due addette agli uffici demografici.
- ❖ dalle risorse di cui all'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 01.04.1999, previste interamente nella misura dell' 1,2% del monte salari 1997, per € 6.039,26;
 - tale aumento facoltativo è stato reso disponibile previo accertamento da parte del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi organizzativi delle attività orientati al contenimento delle spese di personale. Nel corso del

2009 infatti si sono dovuti garantire gli stessi servizi qualitativi degli anni precedenti pur in presenza di due maternità, sostituite solo parzialmente con personale esterno, e della cessazione per termine incarico in data 28.02.2009 della dipendente assegnata al settore cultura e non sostituita con nuovo personale. Per le ripercussioni che si sono avute sulla generalità dei servizi, l'Ente ha ritenuto di non destinare queste risorse al raggiungimento di specifici obiettivi bensì alla produttività generale.

- ❖ dalle risorse aggiuntive di cui all'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999, pari ad **€ 12.050,00**;
 - tali risorse vengono previste per sostenere gli oneri connessi al trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e delle risorse disponibili e non correlati ad aumenti di dotazione organica. Tali risorse possono anche essere confermate di anno in anno e anche per la medesima entità del finanziamento a condizione però che vengano realizzati gli obiettivi di miglioramento dei servizi o l'attivazione di nuovi. La corresponsione dei compensi è quindi correlata al merito e all'impegno, secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione. Le eventuali risorse non utilizzate costituiscono economia di spesa.
- ❖ dalle risorse di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. 31.07.2009 pari a poco meno dell' 1,5%, del monte salari 2007, in considerazione del fatto che il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti non è superiore al 31% poiché è pari al 26,28%, per **€ 8.934,72**;
 - unico aumento previsto dal C.C.N.L. 31.07.2009, di natura variabile, a incremento delle risorse per l'anno 2009 quindi non riproponibile per le annualità successive.

Le risorse variabili ammontano complessivamente ad € 37.969,69.

La costituzione del fondo è stata approvata con delibera di Giunta comunale n. 71 in data 27.05.2010 (allegato "A")

Le risorse disponibili ammontano pertanto a complessivi € 91.312,62.

Il Nucleo di valutazione ha certificato che le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 5 dell'art.15 del C.C.N.L. 01.04.1999, possono essere rese disponibili. La certificazione risulta dal verbale del Nucleo in data 21 giugno 2010.

Ai sensi dell'articolo 5 del C.C.N.L. 01.04.1999 in data 11 novembre 2010 la delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali Provinciali con la R.S.U. hanno raggiunto l'ipotesi di contratto decentrato integrativo in esame relativa all'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio per il periodo 01.01.2009 – 31.12.2009.

Le risorse finanziarie vengono ripartite nel rispetto della disciplina dell'art. 17 del C.C.N.L. 01.04.1999 e successive modifiche ed integrazioni nonché dei C.C.N.L. che si sono succeduti nell'ultimo decennio, così come indicato nel prospetto riepilogativo di quantificazione e utilizzo delle risorse, con i seguenti criteri:

- garantire gli importi previsti dal C.C.N.L. nazionale (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali all'interno della categoria già effettuate a tutto il 31.12.2008, indennità per le educatrici dell'asilo nido).
- Quantificare le risorse necessarie per le indennità contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all'organizzazione dei servizi da erogare alla collettività, secondo la disciplina vigente e le specificazioni concordate in sede di contrattazione decentrata (turno e maggiorazione per mancato riposo festivo);
 - per quanto riguarda l'indennità di turno riconosciuta alle Educatrici dell'asilo nido ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. 14.09.2000 si precisa che la struttura, aprendo alle ore 7,30 e chiudendo alle ore 18,15, prevede un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore inoltre sono previsti tre turni di lavoro con rotazione del personale nelle prestabilite articolazioni giornaliera.
- Identificare le risorse per riconoscere attività svolte in particolari condizioni disagiate o previste dalla contrattazione nazionale e comunque finanziate nel limite delle risorse disponibili e

stanziare sul fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 01.04.1999, da riconoscere per i giorni di effettiva presenza in servizio (rischio, disagio, maneggio valori);

- per quanto riguarda l'indennità di rischio, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale vengono ancora individuate nelle tipologie indicate nell'allegato B al D.P.R. n. 347/1983. Oltre agli operai, ai quali l'indennità viene riconosciuta per i lavori di manutenzione stradale e per il contatto con materiali quali catrame, bitume, vernici e rifiuti solidi urbani nonché per l'esposizione al traffico, per analogia viene riconosciuta anche alla cuoca della scuola materna - asilo nido considerata a rischio per la continua e diretta esposizione al rischio di scottature e ferite da taglio con le attrezzature da cucina.
- Quantificare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera f), del C.C.N.L. 01.04.1999 come modificato dall'art. 36 del C.C.N.L. 22.01.2004, le risorse per compensare, in misura non superiore ad € 2.000,00 annui lordi, l'eventuale esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità da parte del personale di categoria B, C e D, a condizione che non siano titolari di posizione organizzativa, formalmente incaricati della responsabilità di procedimenti o del coordinamento di altri lavoratori ovvero per l'esercizio di attività particolari;
 - l'erogazione di tale indennità ha come presupposto quello di riconoscere una remunerazione maggiore per quei dipendenti che assolvono a compiti di particolare importanza e di rilevanza strategica per l'Ente. E' però volontà della Giunta, come evidenziato nelle direttive alla delegazione trattante, che venga contrattata una riduzione delle risorse già assegnate all'istituto dai precedenti contratti decentrati al fine di liberare quote di trattamento accessorio maggiormente collegate alla produttività e al merito;
- finanziare progetti speciali di produttività dell'Amministrazione se possibile nell'ambito delle risorse disponibili e anche, eventualmente, con ulteriori risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 5, del C.C.N.L. 01.04.1999.
 - Per quanto riguarda le risorse previste ai sensi dell'art. 15, comma 2, si rimanda alle valutazioni dell'Amministrazione già espresse in precedenza nel punto dove si dà conto della quantificazione delle risorse confermate per l'anno 2009.
 - Di seguito vengono invece riportati i progetti ritenuti di rilevanza strategica per l'Ente nell'anno 2009, finanziati ai sensi dell'art. 15, comma 5, in quanto aventi le caratteristiche per l'incentivazione attraverso l'appostamento di risorse aggiuntive *"volte a sostenere gli oneri connessi al trattamento economico accessorio correlato ad un aumento della produttività in termini di ampliamento, miglioramento o attivazione di servizi"*:

	servizio proponente	descrizione progetto	risorsa
1	Servizi alla persona	Servizio scuolabus durante i corsi di nuoto e a supporto delle attività ricreative dedicate ai ragazzi	€ 500,00
2	Servizio vigilanza	Progetto sicurezza del territorio	€ 1.500,00
3	Servizi alla persona	Qualità del servizio Asilo nido e apertura nel mese di Luglio	€ 2.000,00
4	Servizi culturali	Gestione servizio di biglietteria teatro "Mauro Pagano" e coordinamento volontari	€ 1.500,00
5	Servizio lavori pubblici e manutenzione del patrimonio	Progetto squadra operai per fronteggiare le emergenze idriche e quelle conseguenti alle nevicate	€ 2.000,00
6	Servizio affari generali e Servizi al cittadino	Progetto sostituzione di n. 2 dipendenti in maternità	€ 1.350,00
7	Servizi culturali	Progetto funzionamento biblioteca conseguente alla mancata stabilizzazione di dipendente incaricata	€ 1.200,00
8	Servizi al cittadino	Progetto matrimoni e decessi nei giorni festivi o di chiusura degli uffici e revisione schedario AIRE	€ 500,00
9	Servizi culturali	Progetto museo civico: gestione incassi e prenotazioni visite	€ 400,00
10	Servizio affari generali	Attività di comunicazione, promozione e supporto finalizzate all'ottenimento di contributo da Fondazione Ca.ri.p.lo.	€ 1.100,00
		Totale	€ 12.050,00

- mantenere nel limite consentito dal fondo, le risorse destinate ad erogare compensi incentivanti la produttività, proseguendo nell'attività di valutazione delle prestazioni, dando continuità al riconoscimento di contributi al miglioramento organizzativo, alla crescita di

efficienza ed efficacia, alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi (art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004);

- Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi per l'anno 2009 sono pari ad € 17.057,75 dando atto che le stesse potrebbero, a consuntivo, essere sia di importo superiore che di importo inferiore, sulla base della spesa effettivamente sostenuta per le varie indennità accessorie del presente contratto, nel rispetto comunque dell'art. 71 della Legge n. 133/2008 secondo cui i risparmi derivanti dalla mancata erogazione del trattamento accessorio durante i primi dieci giorni di malattia del dipendente costituiscono economie di bilancio e non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

Si rimanda al Contratto decentrato per altri eventuali chiarimenti, in particolare per quanto riguarda i criteri di riparto delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui all'art. 17, comma 2 lett. a), del C.C.N.L. 01.04.1999.

Per quanto riguarda l'**imputazione finanziaria dei costi** derivanti dalla contrattazione decentrata questi trovano copertura nel bilancio di previsione 2009 con le seguenti modalità:

- gli importi erogati in corso d'anno (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali, indennità al personale educativo dell'Asilo nido, indennità di rischio, disagio e turno) sono stati liquidati mensilmente nell'importo complessivo di € 47.414,17 unitamente alle retribuzioni fisse con imputazione ai medesimi capitoli di spesa;
- escluse le quote di incentivo per la progettazione interna e il recupero ICI, la quota residua di fondo pari ad € 32.952,74, per la quasi totalità assoggettata a contrattazione o comunque legata ad una valutazione a posteriori dei risultati, come per esempio la produttività, trova invece imputazione a specifici capitoli del trattamento accessorio come riportati nella Determina n. 34 del 28.12.2009 dell'Ufficio Personale con la quale sono stati impegnati i sottoelencati importi, poi confermati con Delibera di Giunta Comunale n. 71/2010 in sede di costituzione del Fondo salario accessorio per l'anno 2009:
 - € 33.980,00 Cap. 2162.00 Intervento 1.01.08.01 "Trattamento economico accessorio" (Imp. 666/2009)
 - € 8.600,00 Cap. 2162.10 Intervento 1.01.08.01 "Oneri c/Ente su Trattamento economico accessorio" (Imp. 667/2009)
 - € 2.890,00 Cap. 2163.00 Intervento 1.01.08.07 "IRAP su Trattamento economico accessorio" (Imp. 668/2009)

Per quanto riguarda infine l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 4, del Decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito in Legge 30.07.2010 n. 122, che impone il divieto di definire trattamenti retributivi superiori al 3,2% per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni per il biennio contrattuale 2008-2009, ai fini della quantificazione del Fondo per il salario accessorio dell'anno 2009 l'Ente ritiene di aver rispettato il suddetto limite realizzando, rispetto al 2008, una riduzione dello 0,102% così calcolata:

	Fondo salario accessorio anno 2007		Fondo salario accessorio anno 2009	
Totale generale	€ 85.790,42		€ 91.312,62	
Art. 15, comma 1, lett. k) (recupero evasione I.C.I., progettazione interna, rilevazioni statistiche ISTAT liquidazione delle spese nel processo tributario) A DESTINAZIONE VINCOLATA	I.C.I.	€ 1.504,00-	I.C.I.	€ 810,00-
	PROGETT. INTERNA	€ 3.721,67-	PROGETT. INTERNA	€ 10.020,00-
Totale <i>al netto delle quote di salario accessorio che per la loro natura non devono essere computate nelle "spese di personale" ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006 riportate in premessa</i>	€ 80.564,75		€ 80.482,62 -0,102% rispetto a fondo 2007	

In sostanza l'Ente già prima della disposizione di cui al D.L. n. 78/2010 aveva ottemperato agli obblighi di Legge riducendo già a partire dal 2008 le risorse previste ai sensi dell'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999.

In altri termini, l'operata riduzione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa rappresenta uno degli strumenti utilizzati per assicurare il principio tendenziale della riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti previsto dall'art. 76, comma 5, della Legge n. 133 del 06.08.2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 25.06.2008, n. 112.

Nelle contrattazioni decentrate svolte negli ultimi anni le scelte dell'Amministrazione, in accordo con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e la R.S.U., sono state rivolte a riconoscere ai dipendenti compensi di natura accessoria legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione e alla assunzione di specifiche responsabilità. Non è stato previsto nessun aumento della retribuzione fissa ai dipendenti.

La presente relazione è allegata all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto per l'anno 2009 costituendo parte integrante dello stesso, viene con esso trasmessa insieme ai relativi pareri del Nucleo di Valutazione e del Revisore dei conti e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.



Il Segretario Comunale / Direttore Generale
Responsabile di Servizio
del Settore I "Affari generali"
(Dott. Giuseppe Capodici)

Canneto sull'Oglio, li 11 novembre 2010

Prospetto riepilogativo di quantificazione e utilizzo delle risorse per l'anno 2009

	Descrizione della fonte del finanziamento	Entità del finanziamento (risorse stabili) Euro	Finanziamenti anno 2009	Entità in Euro (prevista nel C.C.D.I.)
CCNL 01.04.1999	Art. 14, comma 4 (riduzione del 3% del fondo per lav. straordin. pagato nel 1999)	74,36	Progressioni orizzontali	18.353,97
	Art. 15, comma 1, lett. a) (fondo 1998)	23.104,05	Indennità di comparto (anno 2009)	10.053,03
	Art. 15, comma 1, lett. g) (finanziamento L.E.D. 1998)	4.303,64	Indennità Personale Educativo Asili nido (Art. 31 comma 7 CCNL 14/09/2000)	1.859,40
	Art. 15, comma 1, lett. j) (0,52% monte salari 1997)	2.617,01	Indennità Personale Educativo Asili nido (Art. 6 CCNL 05/10/2001)	1.022,76
CCNL 05.10.2001	Art. 4, comma 1 (1,1% monte salari 1999)	5.881,13	Indennità di rischio (Art. 17 comma 2 lett. D - CCNL 01/04/1999)	2.160,00
	Art. 4, comma 2 (R.I.A. personale cessato da 01/01/00 - escluso A.T.A. e personale in mobilità c/contributo statale)	5.933,98	Attività prestata in giorno festivo (Art. 17 comma 2 lett. D - CCNL 01/04/1999)	330,00
CCNL 22.01.2004	Art. 32, comma 1 (0,62% monte salari 2001)	3.197,09	Turnazione Insegnanti Asilo e Agenti di Polizia Locale (Art. 22 - CCNL 14/09/2000)	5.200,00
	Art. 32, comma 2 (0,50% monte salari 2001 per enti con spesa di personale inferiore al 39% delle entrate correnti) incremento confermato da dichiarazione congiunta n.1 del CCNL 09.05.2006	2.578,30	Disagio (Art. 17 comma 2 lett. E - CCNL 01/04/1999)	1.080,00
	Art. 32, comma 7 (0,20% monte salari 2001 per enti con spesa di personale inferiore al 39% delle entrate correnti e destinato al finanziamento delle alte professionalità). Vedere dichiarazione a verbale del CCNL 22.01.2004 e dichiarazione congiunta n.1 del CCNL 09.05.2006	1.031,32	Maneggio valori (Art. 17 comma 2 lett. D - CCNL 01/04/1999)	1.200,00
CCNL 09.05.2006	Art. 4, comma 1 (0,50% monte salari 2003 per enti con spesa di personale inferiore al 39% delle entrate correnti, a valere per l'anno 2006)	2.502,67	Indennità di Responsabilità (Art. 17 comma 2 lett. F - CCNL 01/04/1999) (%)	10.000,00
CCNL 11.04.2008	Art. 8, comma 2 (0,60% monte salari 2005 per enti con spesa di personale inferiore al 39% delle entrate correnti, a valere per l'anno 2008)	2.974,12	Compensi per produttività (Art. 17 comma 2 lett. A - CCNL 01/04/1999)	2.083,77
	Personale A.T.A. (in coerenza con la disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. l) riduzione della quota di salario accessorio destinata al personale trasferito al Ministero della Pubblica Istruzione)	- 854,74		
	TOTALE	53.342,93		53.342,93

	Descrizione della fonte del finanziamento	Entità del finanziamento (risorse variabili) Euro	Finanziamenti anno 2009	Entità in Euro (prevista nel C.C.D.I.)
CCNL 01.04.1999	Art. 15, comma 1, lett. k) (recupero evasione I.C.I., progettazione interna, rilevazioni statistiche ISTAT) e CCNL 05/10/2001 Art. 4, comma 3 (compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario) A DESTINAZIONE VINCOLATA	I.C.I. 810,00 PROGETT. INTERNA 10.020,00 ADEMPIMENTI D.Lgs. 30/2007 (Servizi demografici) 115,71	Compensi per specifiche attività e prestazioni (Art. 17 comma 2 lett. G - CCNL 01/04/1999)	I.C.I. 810,00 PROGETT. INTERNA 10.020,00 ADEMPIMENTI D.Lgs. 30/2007 (Servizi demografici) 115,71
	Art. 15, comma 2 (importo massimo dell'1,2% monte salari 1997)	6.039,26		
	Art. 15, comma 5 (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione) A DESTINAZIONE VINCOLATA	12.050,00	Compensi per progetti (Art. 17 comma 2 lett. A - CCNL 01/04/1999)	12.050,00
CCNL 31.07.2009	Art. 4, comma 2 (nel limite dell'1% del monte salari 2007 per enti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e con spesa di personale non superiore al 38% delle entrate correnti oppure nel limite dell'1,5% del monte salari 2007 per enti con spesa di personale non superiore al 31% delle entrate correnti, a valere per l'anno 2009)	8.934,72	Compensi per produttività (Art. 17 comma 2 lett. A - CCNL 01/04/1999)	14.973,98
			Art. 71 Legge n. 133 del 06/08/2008 Risparmio derivante dalla mancata erogazione del trattamento accessorio durante i primi dieci giorni di malattia (somme non attribuite)	
	TOTALE	37.969,69		37.969,69
	TOTALE GENERALE	91.312,62		91.312,62